

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV
n. 19-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FOLLINI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIUDICE PER LE
INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LUIGI LUSI

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 2027/12 NR – n. 4763/12 GIP) per i reati di cui agli articoli 416, primo comma, del codice penale (associazione per delinquere) e 110, 81, secondo comma, 646, 61, nn. 7 e 11, del codice penale (concorso in appropriazione indebita)

**Trasmessa dal Tribunale di Roma
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari
il 3 maggio 2012**

—————
Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2012
—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il 3 maggio 2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Luigi Lusi nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 2027/12 R.G.N.R., n. 4763/12 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli 416, primo comma, del codice penale (associazione per delinquere) e 110, 81, secondo comma, 646, 61, nn. 7 e 11, del codice penale (concorso in appropriazione indebita).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 3 maggio 2012 e l'ha annunciata in Assemblea l'8 maggio 2012.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 9, 16, 22, 23 e 31 maggio e del 12 giugno 2012, ascoltando il senatore Lusi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nelle sedute del 16 e 23 maggio 2012. In data 16 maggio 2012 il senatore Lusi ha depositato una memoria e successive ulteriori memorie in data 30 e 31 maggio.

* * *

Nell'ordinanza del GIP è precisato che il senatore Lusi si è fatto promotore di un'associazione finalizzata a sottrarre risorse dai conti della «Associazione Democrazia è Libertà – La Margherita», approfittando della sua posizione di tesoriere per destinare poi tali risorse ad impieghi privati.

A tale scopo avrebbe commesso un «numero indeterminato di delitti» congiuntamente agli altri partecipanti all'associazione. In definitiva, il senatore Lusi, in qualità di promotore del sodalizio, avrebbe effettuato ripetutamente atti di disposizione del patri-

monio de «La Margherita» facendo confluire oltre 22 milioni di euro di competenza di tale associazione a suo beneficio.

Per ciò che concerne il reato di appropriazione indebita, è precisato che essa ha riguardato il passaggio di oltre 13 milioni di euro dal conto bancario de «La Margherita» a quello della società TTT S.r.l., riconducibile al senatore Lusi; di un milione di euro consegnato mediante assegni di medio-piccolo taglio quale anticipo per l'acquisto di una villa ad Ariccia, poi utilizzati per l'acquisto del diritto di usufrutto sulla stessa villa per il tramite di un prestanome; di oltre 3,2 milioni di euro versati tramite assegni di medio-piccolo taglio sul conto corrente della moglie; di oltre un milione di euro di assegni di taglio medio-piccolo destinati alla ditta che aveva svolto lavori di ristrutturazione sulle sue proprietà site nel comune di Capistrello; di circa 2,6 milioni di euro versati alla stessa ditta per lavori di ristrutturazione effettuati su un immobile della società Paradiso Immobiliare riconducibile allo stesso senatore Lusi; di oltre 1,3 milioni di euro destinati al venditore di un immobile in via Monserrato a Roma quale integrazione del prezzo di vendita pattuito con la società TTT.

Dell'associazione a delinquere hanno fatto parte, secondo i magistrati, oltre al senatore Lusi, i due commercialisti de «La Margherita», la moglie dello stesso senatore e altri due soggetti, amministratori delle società TTT e Paradiso Immobiliare. Il reato di appropriazione indebita viene perseguito in concorso con i due commercialisti, i quali avrebbero fra l'altro provveduto alla falsa scritturazione dei libri contabili; il concorso, per alcuni dei fatti compresi in tale capo di imputazione, si riferisce anche alla moglie

del senatore Lusi e agli amministratori delle società citate.

L'ordinanza del GIP ha accolto pienamente le richieste formulate dal pubblico ministero.

In particolare, viene sottolineato il carattere complesso della condotta tenuta dal senatore Lusi: non si è trattato, infatti, della mera ipotesi appropriativa cui si faceva riferimento nel provvedimento adottato il 17 febbraio 2012, ma di una «articolata serie delittuosa» composta di una serie di passaggi – che necessariamente hanno coinvolto più persone – finalizzati a concretizzare il trasferimento di denaro e ad occultarlo.

Nell'ordinanza viene quindi messa in evidenza la costituzione di più società e la utilizzazione di conti correnti appositamente dedicati all'attività delittuosa, nonché l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In sostanza, i magistrati hanno ricostruito un meccanismo basato su operazioni illecite sui conti correnti con scritturazioni mendaci e documentazioni o assenti, in particolare per gli assegni, o registrate in modo inappropriato, come nel caso dei bonifici. La successiva imputazione delle spese fittizie a diverse voci del rendiconto era poi finalizzata a mascherare le spese in modo da rendere ancora meno accessibili i vari passaggi delle operazioni. Tali attività hanno evidentemente reso indispensabile la partecipazione attiva dei due commercialisti.

Il provvedimento si sofferma quindi a ripercorrere l'intero impianto accusatorio per sottolineare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, si mette in evidenza come il vincolo associativo preesista alle appropriazioni indebite e sia finalizzato a realizzare il disegno criminoso di cui il senatore Lusi sarebbe artefice.

In definitiva, il quadro associativo che fa capo al senatore Lusi avrebbe operato in un periodo temporale non breve e con una precisa strategia e competenze professionali, realizzando un'azione «in danno del partito» anche attraverso artifici finalizzati a ingan-

nare le autorità preposte al controllo. A supporto di questa tesi viene citata in particolare la testimonianza della moglie del senatore Lusi, che conferma esplicitamente l'esistenza di un «progetto... di gestire i fondi de 'La Margherita' in modo del tutto autonomo» al fine di «investire in immobili per alimentare il futuro della sua carriera politica».

Viene evidenziata la gravità dei comportamenti del senatore Lusi sia dal punto di vista della rilevanza dell'impatto economico, sia perché essi si riferiscono direttamente alla appropriazione di fondi pubblici erogati ai partiti politici.

Il provvedimento del giudice affronta poi il profilo delle esigenze cautelari.

Si prende quindi in esame il comportamento processuale dell'indagato che ha anche rilasciato, secondo i giudici, una serie di dichiarazioni pubbliche distorcendo il contenuto degli atti processuali e alludendo a responsabilità di altri senza poi dare seguito alle sue accuse. Viene confermata pertanto la valutazione del pubblico ministero per il quale si è assistito a comportamenti ostruzionistici nei confronti delle indagini. A fronte di una dichiarata volontà di collaborare l'indagato avrebbe infatti riferito solo su ciò che era già noto, evitando di affrontare gli argomenti che successivamente sarebbero venuti in luce per altra via.

L'ordinanza fa discendere anche da ciò la sussistenza di un pericolo di reiterazione di comportamenti illeciti che potrebbero realizzarsi, anche se con modalità diverse, perché non più direttamente connesse alla posizione di tesoriere de «La Margherita».

Il legame che il senatore Lusi ha con il Canada anche in virtù delle origini canadesi della moglie, inducono poi sia la Procura che il GIP a ritenere particolarmente agevole e «allettante» la possibilità di sottrarsi alle conseguenze dei gravi reati commessi. Infine, viene considerata «poco rassicurante» la posizione del senatore Lusi con riferimento alla tutela della genuinità delle prove.

Sulla base delle suddette considerazioni, il GIP ha quindi accolto la richiesta di adozione di misura cautelare formulata dal pubblico ministero relativamente al capo di imputazione dell'associazione a delinquere e ha avviato le procedure per l'acquisizione dell'autorizzazione parlamentare.

In data 23 maggio 2012 il Tribunale del riesame di Roma ha respinto l'istanza presentata dal senatore Lusi confermando l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

* * *

Nelle sedute del 16 e 23 maggio 2012, la Giunta ha proceduto all'audizione del senatore Lusi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Nel corso della sua audizione nella seduta del 16 maggio, il senatore Lusi - che ha depositato memoria scritta e documenti - ha premesso di ritenere che questa dovesse concentrarsi sul bilanciamento tra gli interessi di rilevanza costituzionale della pienezza dell'organo parlamentare e le esigenze della giustizia, essendo questo il terreno proprio della Giunta.

Sia nel corso dell'audizione che nella memoria difensiva, il senatore Lusi si è soffermato innanzitutto sul contenuto della ordinanza del GIP, precisando che i capi di imputazione hanno subito ben tre modifiche rispetto alla impostazione iniziale. Se infatti l'imputazione originaria era quella di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale ed era legata essenzialmente alle motivazioni dell'acquisizione di due immobili, due mesi dopo, pur in presenza della medesima imputazione nei suoi confronti, ipotesi di reato più gravi (come riciclaggio e ricettazione) hanno riguardato persone della sua famiglia e si è proceduto al sequestro dei beni mobili (di risparmio), tra cui la gestione finanziaria detenuta presso Allianz Bank e degli immobili in Abruzzo, a Roma e a Genzano. Nella successiva ordinanza cautelare del 2 maggio 2012, all'esame della

Giunta, sono cambiati gli indagati e i capi di imputazione. A tale proposito ha precisato che in luogo del cognato e del nipote, sono stati posti sotto indagine un'amministratrice, con la quale riferisce di non aver rapporti da tre anni, e un amministratore che si era dimesso perché gravemente ammalato. Il senatore Lusi ha osservato che i fatti sono gli stessi, ma si è aggiunto il reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale.

In realtà, ha riferito il senatore Lusi nel corso dell'audizione, il reato associativo poteva essere contestato anche nella fase iniziale delle indagini, dato che successivamente non si sono verificati fatti nuovi, con l'eccezione di un'intervista andata in onda nella trasmissione «Servizio pubblico», durante la quale sarebbe stata resa pubblica una conversazione privata della quale egli non aveva mai autorizzato né la registrazione, né la ripresa video, tanto meno la messa in onda e che a suo avviso è stata posta alla base del presunto inquinamento delle prove. Per questo ha presentato una diffida contro il giornalista. Nella memoria difensiva presentata in pari data, il senatore Lusi ha più esplicitamente sostenuto che «[...] la diversa qualificazione giuridica data ai fatti [...] sembra essere esclusivamente funzionale all'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale diversamente non adottabile, vista la precedente qualificazione giuridica data agli stessi fatti in costanza del divieto *ex art. 280 c.p.p.*»; a suo avviso, infatti, nessun ulteriore elemento indiziario significativo risulta essere stato acquisito nel corso delle indagini nel periodo che va dall'8 marzo 2012 (data di emissione del decreto di sequestro preventivo in via d'urgenza) al 23 aprile 2012 (data della richiesta di emissione del provvedimento cautelare) o al 27 aprile 2012 (data dell'integrazione della richiesta dei PM).

Secondo il pubblico ministero, i due commercialisti coindagati avrebbero avuto come causale per la loro partecipazione gli onorari

percepiti e i vantaggi professionali direttamente o indirettamente derivanti da una operazione del genere. Il senatore Lusi ha definito questa ipotesi implausibile e «fantasiosa», notando come l'eccessività delle somme percepite dai due commercialisti non è stata oggetto di indagine e che il destino professionale dei due non apparirebbe certo legato al suo; essi, infatti, hanno lavorato entrambi per l'API, come revisore dei conti l'uno e come consulente contabile l'altro, e sono stati consulenti contabili di altri movimenti o partiti politici.

A parere del senatore, la configurazione del reato associativo essendo a suo dire ingiustificabile e palesemente erronea, rivelerebbe un intento persecutorio, strumentale all'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà diversamente non consentito.

Il senatore Lusi ha confermato davanti alla Giunta che in occasione del suo interrogatorio del 17 gennaio si sarebbe assunto ogni responsabilità relativamente alle spese de «La Margherita» quale tesoriere, e ciò in ragione del fatto che egli in qualità di amministratore aveva autorizzato ogni pagamento, indipendentemente dalle ragioni per le quali lo aveva disposto, nel periodo dal 3 agosto 2001 al 17 gennaio 2012.

Ha riferito quindi del successivo incontro con la Procura, nel quale si è soffermato sulla questione della intestazione fiduciaria, preferita rispetto all'acquisizione diretta, precisando che il rapporto fiduciario è tipico della relazione che si instaura tra un amministratore e il partito; l'intestazione fiduciaria è finalizzata alla possibilità di restituzione degli immobili alla fine del mandato o di vendita in caso di necessità di liquidità. Ha dichiarato di aver chiarito ai magistrati che il mandato fiduciario non era scritto e che non c'erano verbali di tipo societario che formalizzassero ogni decisione assunta dal 3 agosto 2001 al 17 gennaio 2012. Ma ha anche chiarito che non veniva rilasciato il mandato scritto quasi per nessuna attività di spesa, con l'unica eccezione, non sotto forma

di mandato, di quanto fu stabilito con la modifica dello statuto de «La Margherita» nell'aprile 2007 in relazione all'obbligo di sottoscrizione congiunta del presidente del comitato di tesoreria per le spese superiori ai 150 mila euro.

Ha quindi sottolineato che dal 3 febbraio 2012 la cosiddetta «parte offesa» ha consegnato molti documenti alla magistratura, che però non sono stati riscontrati. Si tratta quindi di documenti di parte di cui invece si trovano ampi riferimenti nell'ordinanza del GIP. Ha precisato che già a partire dal 17 gennaio si è dimesso da tutte le cariche di partito e che successivamente si è anche dimesso da vicepresidente della Commissione bilancio e in data 7 febbraio da quella di componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, direttamente nelle mani del Presidente del Senato. Il 25 gennaio ha anche formalizzato per iscritto le sue dimissioni da amministratore e il 31 gennaio ha firmato la procura ai senatori Rutelli e Bianco e all'onorevole Bocci. Ha rilevato che lo statuto de «La Margherita» prevede che l'amministratore rimanga in carica fino alla nomina del successore, ma a tutt'oggi non si è provveduto a tale adempimento.

Occorre evidenziare che, sia nel corso dell'audizione, che nella memoria difensiva del 16 maggio, il senatore Lusi ha voluto segnalare alcune circostanze di fatto che hanno a suo avviso caratterizzato in senso anomalo le indagini condotte dai magistrati.

In particolare, ha fatto cenno ad una nota indirizzata alla Procura della Repubblica di Roma - della quale le agenzie hanno riportato alcuni stralci - a firma dei senatori Rutelli e Bianco e dell'onorevole Bocci in data 8 febbraio 2012, nota che risulterebbe a suo giudizio gravemente lesiva dell'autonomia della magistratura. Egli, che ha potuto prendere cognizione della lettera completa solo recentemente, è rimasto colpito dalle affermazioni in essa contenute relative alla «tutela delle esigenze di riservatezza della parte

offesa» e all'auspicio «che nessuno sconfinamento avverrà nelle indagini... sicuri... che saranno presidiate la libertà e l'insindacabilità delle scelte politiche».

Nella memoria citata il senatore Lusi ha ritenuto di porre in rilievo da un lato il fatto che la magistratura non ha reso nota una risposta che manifestasse la necessità di rivendicare la propria indipendenza nell'espletamento delle indagini; dall'altro, egli ritiene che dagli accadimenti processuali si riscontrino invece le «fiduciose indicazioni» provenienti dai parlamentari sottoscrittori della predetta nota, i quali peraltro non avevano la legittimazione giuridica ad interloquire per conto e nell'interesse de «La Margherita», non essendo stata ancora convocata l'assemblea federale per l'elezione del nuovo tesoriere. Secondo il senatore, quindi, è incomprendibile che i firmatari si siano sentiti in diritto di delineare i confini dell'indagine, e a suo avviso sussiste palesemente il *fumus persecutionis* in quanto le indicazioni contenute nella nota sembrerebbero avere un seguito nell'indagine stessa.

Altra anomalia, a giudizio del senatore Lusi, sarebbe la circostanza che i pubblici ministeri non hanno acquisito l'intera documentazione contabile ed extra-contabile de «La Margherita», ma soltanto il libro-giornale e sarebbe piuttosto singolare il fatto che gli accertamenti contabili richiamati nel provvedimento cautelare siano le memorie e le relazioni prodotte dai legali e dai tecnici de «La Margherita». I difensori del senatore hanno chiesto al GIP (che non ha accolto la richiesta) di autorizzare un incidente probatorio finalizzato ad effettuare una perizia sulle scritture contabili. Si fa rilevare peraltro che in una delle memorie prodotte dalla Margherita si asserisce, in base a una perizia effettuata dalla società incaricata dalla stessa associazione di vagliare il *software* per la gestione della contabilità, che il sistema sarebbe permeabile e che quindi le registrazioni contabili sarebbero soggette ad alterazioni.

Il senatore Lusi ha segnalato che il comportamento dei magistrati sarebbe volto ad evitare «lo sconfinamento» prospettato dai tre dirigenti de «La Margherita». Negando l'incidente probatorio l'indagine sarebbe stata privata quindi «di quei necessari riscontri documentali tipici della formazione della prova in procedimenti penali di questa natura».

In tale contesto, a suo avviso, risulta grave e incomprendibile il fatto che tutte le legittime iniziative processuali intraprese dalla sua difesa, funzionali al completo accertamento dei fatti ed alla esclusione di qualsivoglia pericolo di inquinamento probatorio da parte di «chiunque», siano non solo state rigettate ma, strumentalmente, utilizzate al fine di attribuirgli comportamenti inquinanti e siano state poste a giustificazione delle misure restrittive.

Per ciò che attiene al merito delle esigenze cautelari poste alla base della richiesta, durante la sua audizione il senatore Lusi si è chiesto come si possa ritenere che, nella situazione attuale, egli sia in condizione di inquinare le prove: non è più tesoriere e, fra l'altro, l'archivio de «La Margherita» non è stato spostato ed egli non è in possesso di *file* riservati; l'8 marzo è stato emesso il provvedimento di sequestro ed è stato nominato un custode giudiziale delle società; sono stati altresì sequestrati i risparmi e i conti correnti, tranne quello utilizzato per il bonifico dell'indennità parlamentare. Risulterebbe quindi a suo avviso evidente che non avrebbe la possibilità né giuridica né fattuale per modificare cose del passato o del futuro.

Quanto al pericolo di fuga, il senatore Lusi in sede di audizione ha precisato che egli avrebbe potuto espatriare già il 17 gennaio pomeriggio, con i suoi familiari, se proprio avesse avuto intenzione di farlo.

Sotto tale profilo, precisa nella memoria difensiva che il GIP argomenta la necessità della misura cautelare in relazione al pericolo di fuga appoggiandosi a elementi che, a suo parere, sarebbero astratti ed eventuali.

Il senatore e sua moglie hanno una parte della famiglia in Canada e là avrebbero accumulato «un'ingente provvista» di denaro, elementi che secondo il GIP renderebbero la fuga «particolarmente agevole e allettante». Il senatore, però, ritiene che questi elementi non rendano il pericolo di fuga concreto così come previsto dall'articolo 274, lett. b) del codice di procedura penale, ma piuttosto prospettato in termini di mera astrattezza ed eventualità. A ulteriore prova dell'infondatezza della misura cautelare connessa al pericolo di fuga, il senatore fa rilevare che la moglie aveva una prenotazione di viaggio per il Canada in data 2 aprile e che il giorno dopo essere venuta a conoscenza di essere sottoposta a indagini, ha cancellato tale prenotazione, fornendo poi prova dell'annullamento agli inquirenti durante il suo interrogatorio. Tale circostanza, se «correttamente valutata» dal GIP, avrebbe dovuto escludere il pericolo di fuga.

Per ciò che concerne l'«ingente provvista» in Canada, non sarebbe stato adeguatamente valutato dal GIP il fatto che, con lettera del 2 aprile, depositata poi alla Procura, il senatore Lusi e sua moglie hanno proposto la cessione ai rappresentanti de «La Margherita» delle quote della Luigia Ltd. dove sarebbero confluite risorse dell'associazione, proposta confermata con atto di significazione stragiudiziale. Ha proposto anche di cedere direttamente gli immobili. Ritiene con ciò di aver attivato un percorso restitutorio di cui si sarebbe dovuto tener conto anche in sede cautelare.

* * *

Conclusa l'audizione del senatore Lusi - che è durata complessivamente circa otto ore e nel corso della quale hanno rivolto domande e sollecitato chiarimenti otto colleghi - la Giunta ha deciso di richiedere, su proposta del relatore Saro, l'acquisizione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha respinto il ricorso dello stesso senatore contro

il provvedimento cautelare, nonché dell'interrogatorio di una segretaria amministrativa de «La Margherita». La Giunta ha peraltro stabilito che in ogni caso - e quindi anche se non fossero pervenuti i documenti richiesti - nel corso della seduta da convocare per il 12 giugno sarebbe stata posta ai voti la proposta del relatore per l'Assemblea. Indubbiamente, l'acquisizione dell'ordinanza del Tribunale del riesame - pervenuta in data 11 aprile - fornisce ulteriori elementi significativi, soprattutto perché rende disponibili le valutazioni di un ulteriore giudice oltre al GIP e contribuisce a delineare una posizione più consolidata relativamente all'eventuale sussistenza di un *fumus persecutionis*. Il particolare ambito di competenze proprio del Parlamento e la completezza del relativo quadro conoscitivo, tuttavia, non rendevano indispensabili ulteriori acquisizioni rispetto a quelle già detenute. Per questo la Giunta - pur non essendo pervenuto il secondo documento richiesto - ha deciso di confermare il precedente orientamento e ha concluso i propri lavori nella seduta del 12 giugno.

Durante la seduta, del resto, non è stata formalizzata alcuna richiesta di rinvio. È bene riaffermare in ogni caso - come ha rilevato lo stesso senatore Saro - che il lavoro compiuto dalla Giunta a partire dal 9 maggio ha certamente raggiunto un doveroso e soddisfacente livello di approfondimento.

Non spetta alla Giunta, infatti, compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari. Sulla base dei precedenti parlamentari, il primo parametro alla stregua del quale la Giunta medesima deve assumere le proprie determinazioni è quello relativo all'esistenza o meno del cosiddetto *fumus persecutionis*. In presenza di palesi anomalie procedurali che evidenzino un uso distorto delle funzioni giudiziarie in danno del parlamentare si dovrebbe giungere

alla conclusione che la richiesta di procedere all'applicazione della misura coercitiva è inaccoglibile.

Quando la Giunta ritiene di escludere la sussistenza di qualsiasi intento persecutorio in danno dell'interessato, l'ulteriore parametro di valutazione è rappresentato dall'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare. È noto, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Camere, secondo cui la tutela del *plenum* assembleare può essere sacrificata in presenza di fattispecie particolarmente gravi, in cui la natura del reato, e l'esigenza della privazione della libertà del parlamentare ai fini del corretto svolgersi del procedimento penale siano tali da prevalere sul principio dell'integrità dell'organo parlamentare, in una logica di bilanciamento dei diversi valori costituzionali e di compiuta attuazione dell'articolo 68 della Carta fondamentale.

Il relatore, senatore Saro, ha esposto nella seduta del 12 giugno scorso le ragioni che lo hanno portato a concludere in favore di un rigetto della domanda avanzata dalla magistratura. Ha sottolineato innanzitutto la disparità di trattamento che si registra rispetto ad altre indagini giudiziarie analoghe, come quelle che riguardano esponenti della Lega, ove si sono contestati reati radicalmente diversi da quelli ascritti al senatore Lusi. Ha richiamato inoltre la Giunta ad esprimere la decisione di sua competenza con piena libertà di giudizio, valutando il caso in modo obiettivo e senza dare adesione acritica all'attuale orientamento di pregiudiziale ostilità nei confronti dei partiti. Ha rivendicato la posizione garantista del suo Gruppo, che riguarda i parlamentari di tutti gli schieramenti, e dunque anche il senatore Lusi, anche nell'intento di salvaguardare le prerogative del Parlamento, che rischiano, in questo e in futuri casi, di essere travolte senza che sussistano fondate ragioni per menomare il *plenum* dell'Assemblea. Pur ritenendo non sussistente nel caso di specie il *fumus persecutionis*, ha sottolineato i numerosi limiti ri-

scontrabili nei provvedimenti emessi a carico del senatore Lusi, ma anche l'utilizzo eccessivo delle misure cautelari restrittive visto in altri casi, come quello che ha coinvolto l'onorevole Papa, arrestato con provvedimento poi annullato dalla Corte di Cassazione. Il relatore ha ritenuto palesemente insussistenti i presupposti cautelari, tanto dal punto di vista del pericolo di fuga, quanto da quelli dell'inquinamento probatorio o della possibile reiterazione del reato. Ha concluso dunque nel senso di ritenere in questa situazione ingiusta e sproporzionata una menomazione del *plenum* del Senato.

La proposta del relatore è stata quindi posta ai voti e respinta a maggioranza. I senatori Balboni e Mugnai non hanno partecipato al voto ritenendo essenziale per la loro valutazione l'acquisizione del documento contenente l'interrogatorio della segretaria amministrativa de «La Margherita». Tuttavia essi hanno esplicitamente escluso di chiedere un rinvio della votazione.

Conseguentemente, la Giunta ha dato mandato al presidente Follini di riferire favorevolmente in Assemblea sulla richiesta di autorizzazione avanzata dall'autorità giudiziaria.

* * *

In primo luogo, va sottolineato il rilievo delle imputazioni che coinvolgono il senatore Lusi come emergono dal premesso quadro complessivo della vicenda. È emersa in tutta evidenza l'estrema gravità del comportamento addebitato al parlamentare, sia in termini di lesività di relevantissimi interessi patrimoniali, sia in punto di nocimento all'immagine ed alla reputazione delle istituzioni. Di questo è essenziale che il Parlamento tenga conto in sede di valutazione della richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria, estendendo opportunamente rispetto alla prassi meno recente i criteri da utilizzare per definire il novero dei reati potenzialmente in grado di rendere le esigenze di giu-

stizia prevalenti rispetto alla tutela dell'integrità dell'organo parlamentare.

Infatti, nel caso di specie, a prescindere dall'accertamento delle singole operazioni finanziarie di cui si ipotizza l'illiceità, non può esservi dubbio che l'ambito delle indagini di cui la Giunta, pur senza entrare nel merito, ha riscontrato la plausibilità, riguarda il connubio tra il massiccio sviamento di fondi pubblici rispetto al loro scopo istituzionale e la rilevante frode ai danni di una formazione politica rappresentata in Parlamento.

Nel rispetto delle norme regolamentari e della costante prassi, la Giunta ha quindi proceduto all'esame degli elementi prodotti a carico del senatore interessato, onde verificare l'assenza di un *fumus persecutionis* nei provvedimenti restrittivi richiesti, ma anche per valutare il corretto bilanciamento tra esigenze di giustizia e necessità di garanzia dell'integrità di quest'Assemblea.

La Giunta ha, in particolare, valutato se possa ritenersi sussistente qualche indice di un intento persecutorio nei riguardi del senatore. Tale patologia dovrebbe manifestarsi, come sostenuto dallo stesso senatore Lusi nel corso delle audizioni e nelle memorie depositate, sotto forma di *fumus persecutionis* di terzo grado ovvero oggettivo, consistente dunque in una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, mirante a colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia, rivelando elementi di utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari.

Un primo punto controverso portato all'attenzione della Giunta attiene all'atteggiamento del senatore interessato nel corso delle indagini preliminari, che egli ritiene essere stato di carattere pienamente collaborativo, contraddistinto da ripetute e spontanee dichiarazioni di chiarimento dinanzi ai magistrati inquirenti e da offerte reali di restituzione di beni e quote societarie alla formazione politica figurante quale parte lesa. Da ciò discenderebbe, secondo questa interpretazione, il carattere oggettivamente persecutorio di una richiesta di restrizione in carcere,

in contrasto con la volontà chiarificatrice dell'indagato. L'abnormità del contegno della magistratura dovrebbe evincersi anche dal mancato accoglimento dell'istanza di incidente probatorio, che il senatore Lusi ha presentato al giudice per le indagini preliminari il 3 aprile scorso e rigettata dallo stesso giudice il successivo 18 aprile, con la quale si chiedeva di effettuare una perizia sulle scritture contabili dell'associazione «La Margherita». Il senatore Lusi ritiene che questo atteggiamento rappresenti un'incomprensibile chiusura nei riguardi di un più ampio accertamento dei fatti, e dunque riveli un intento pregiudizialmente ostile del magistrato rispetto alla sua posizione. La Giunta ha, tuttavia, avuto modo di constatare che, alla predetta istanza di incidente probatorio, motivata con la necessità di non sospendere la successiva fase dibattimentale per un tempo eccedente i sessanta giorni (ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura penale), è seguita il 16 aprile una nota integrativa, nella quale la difesa del senatore Lusi, sulla scorta di una osservazione formulata dalla società di revisione «K Studio Associato s.r.l.», paventava «un attuale pericolo di manipolazione dei dati informatici relativi al sistema *software* di pertinenza della Margherita». Il giudicante ha ritenuto, a quel punto, in conformità alle norme processuali, di dichiarare inammissibile l'istanza poiché priva di una motivazione coerente. La circostanza che l'indagato abbia formulato un'istanza di incidente probatorio, dichiarata inammissibile per carenze nella motivazione e per un difetto di notifica, appare, ad avviso della Giunta, rientrare tra gli accadimenti processuali comuni, e dunque non rivela un carattere persecutorio, tanto più considerando che non preclude all'indagato di produrre diverse ed ulteriori istanze della stessa specie.

Nelle proprie deduzioni difensive, il senatore Lusi ha avuto modo di sostenere che gli inquirenti si trovino in una condizione di soggezione rispetto alla posizione assunta da alcuni esponenti politici già appartenenti

a «La Margherita», e cita in tal senso la lettera indirizzata ai magistrati dal senatore Rutelli, dal senatore Bianco e dall'onorevole Bocci in data 8 febbraio 2012, nella quale si dichiara che le affermazioni dell'indagato «confondono gravissimamente l'azione delittuosa ormai accertata con il libero e democratico esercizio delle prerogative stabilite dalla Costituzione», aggiungendo che «la propalazione di notizie e/o dati riguardanti l'attività politica della Margherita, costituisce grave compromissione della vita democratica» ed invitando a non sindacare le scelte di merito operate dal partito nelle proprie spese connesse all'azione politica. Il senatore Lusi ritiene che tali indicazioni abbiano rappresentato un condizionamento rilevante dell'attività d'indagine, e che i magistrati abbiano perfettamente aderito a tali indicazioni, orientando le contestazioni all'indagato nel senso indicato dalla parte offesa, senza considerare il contesto ed i fini nei quali il tesoriere del partito era chiamato ad operare. In sostanza, dunque, si paventa che l'azione giudiziaria in questione scaturisca da una impropria sovrapposizione di piani, nella quale l'indirizzo perseguito dai magistrati è negativamente condizionato da fattori di tipo politico anziché da ragionamenti di carattere squisitamente giuridico, così realizzando mediamente quel fine persecutorio che la Giunta è chiamata ad identificare e a precludere. Anche da questo punto di vista l'ampia riflessione svolta dalla Giunta ha condotto ad una diversa considerazione di quanto è accaduto: se non può esservi dubbio sul fatto che sia il tesoriere sia la direzione di un partito sono soggetti di grande valenza politica, cruciali in un sistema di democrazia rappresentativa basato per scelta costituzionale sulla funzione aggregante dell'organizzazione di partito, è altrettanto vero che le ipotesi di reato ascritte al senatore Lusi in danno de «La Margherita» non hanno origine politica, né sono occasionate dall'esercizio di funzioni rappresentative; il meccanismo asseritamente messo in atto appare orientato in direzione

esattamente opposta: l'appropriazione indebita ed i connessi reati finanziari prefigurati incarnano una fattispecie delittuosa comune, che spiega i propri effetti *ai danni*, e non *in virtù*, della funzione politico-rappresentativa.

La difesa del senatore Lusi ha messo in evidenza un ulteriore aspetto, del pari oggetto di attenta considerazione. L'indagine a carico del parlamentare era limitata, in una prima fase, al reato di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale ed alle sue immediate conseguenze in punto di gestione dei fondi sottratti. Solo successivamente si è proceduto a contestare il reato associativo, ossia l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione del precedente delitto, fattispecie che ha consentito al pubblico ministero di richiedere ed ottenere, con l'ordinanza del 2 maggio 2012, la misura della custodia cautelare in carcere. Il senatore Lusi ritiene che la nuova prospettazione accusatoria sia frutto di un artificio, messo in atto dagli inquirenti per poter procedere alla richiesta di arresto, atteso che nessun elemento emerso nel corso delle indagini apparirebbe idoneo a ricostruire un quadro delle vicende così profondamente mutato. L'ordinanza che dispone la custodia in carcere si premura di motivare diffusamente tale evoluzione: si parla, infatti, di «progressività» dell'indagine, ossia di un insieme di elementi emersi nel corso degli accertamenti, di talché solo attraverso la puntuale ricostruzione dei meccanismi finanziari illeciti si è potuto apprezzare il carattere organizzato, pianificato e cooperativo del complesso di azioni criminose. Ad avviso dei magistrati inquirenti, hanno fatto parte del sodalizio criminoso che ha occultato i fondi del partito, oltre al senatore Lusi, anche la moglie, i commercialisti, nonché gli amministratori delle società. Non vi è dubbio che spetta alla sede processuale, con ogni garanzia per gli imputati, decidere se e in che misura l'apporto di ciascun soggetto individuato sia stato essenziale per il perfezionamento del-

l'attività delittuosa, e come tale se sussista il reato di associazione a delinquere o altra fattispecie meno grave. La Giunta pertanto, è bene ribadirlo, si è mantenuta rigorosamente nel solco delle proprie attribuzioni istituzionali, limitandosi a valutare elementi che indicassero evidenti anomalie nell'azione giudiziaria, ai danni della libertà e dell'indipendenza delle istituzioni rappresentative. A questo proposito si è preso atto della complessità delle attività che si ritiene siano state poste in essere, tramite l'alterazione sistematica di scritture contabili, la creazione o acquisizione di società beneficiarie di provvista, la gestione anomala di denaro contante e di assegni sotto la soglia «anti riciclaggio». Di fronte ad un consistente *corpus* di documenti contabili, e ad un numero molto cospicuo di operazioni finanziarie, tutte eseguite con attenzione ai possibili controlli dell'autorità fiscale, è apparsa alla Giunta non abnorme la contestazione di un sistema organizzato, di un'attività pianificata ed intenzionale che ha coinvolto un numero più vasto di persone rispetto al solo tesoriere, e in particolare persone dotate di specifiche conoscenze nel settore finanziario e contabile. I reati ipotizzati a carico anche degli altri indagati («un numero indeterminato di delitti di appropriazione indebita, riciclaggio, fraudolenta intestazione di valori ed altri illeciti strumentali» oltre alla «sistematica scritturazione infedele e mendace sui libri contabili» a carico dei commercialisti coinvolti) appaiono non meno gravi rispetto a quelli ascritti al contegno del senatore Lusi, di talché non è dato apprezzare elementi che indichino un trattamento peggiore riservato a quest'ultimo, né un coinvolgimento di terzi al solo fine di sostenere l'esistenza di un reato associativo. I magistrati, nella ricostruzione della presunta organizzazione a delinquere, hanno attribuito al senatore un ruolo guida, di coordinatore della condotta degli altri soggetti coinvolti, ai quali, pertanto, il Tribunale del riesame ha concesso la più te-

nue misura dell'obbligo di firma in luogo degli arresti.

Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti anche circa il mutamento del complesso delle accuse, ossia quella «progressività» dell'indagine cui fa riferimento la motivazione del provvedimento restrittivo. Anche su questo versante non è possibile rilevare un intento persecutorio collegato ad un carattere abnorme dell'azione giudiziaria ovvero ad un aspetto artefatto dei suoi presupposti. La modifica del titolo di reato è un evento fisiologico nel corso delle indagini preliminari, ed è codificato anche per la fase processuale (articoli 423 e 516 del codice di procedura penale), cosicché l'ordinamento si preoccupa di garantire il diritto dell'interessato ad una piena conoscenza delle accuse che lo riguardano per un conseguente completo esercizio del diritto di difesa; non è invece sostenibile una censura radicale dell'attività di indagine in conseguenza del mero mutamento del titolo di reato, come vorrebbe la difesa del senatore Lusi.

È opportuno ribadire che, pur in presenza di diverse valutazioni su tali elementi, la Giunta è stata unanime nel considerare inesistente ogni ipotesi di *fumus persecutionis*.

La Giunta ha, inoltre, vagliato ai propri fini gli elementi addotti a sostegno della misura cautelare dall'autorità giudiziaria. Secondo il decreto del giudice per le indagini preliminari, sussistono tutti i requisiti che possono fondare l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura penale.

Circa il rischio di un inquinamento delle prove, il provvedimento rileva che il senatore Lusi, a mezzo di sistematiche ed articolate dichiarazioni stampa, avrebbe condizionato in modo significativo il dibattito pubblico sulla sottrazione di risorse a «La Margherita», paventando ripetutamente responsabilità di terzi, delle cui indicazioni egli sarebbe stato il mero esecutore, senza dare di questo elemento mai concreta prova. La Giunta, pur interrogandosi criticamente sui contorni della

figura atipica dell'inquinamento «mediatico» delle prove, non ritiene di escludere la possibilità che, con un contegno comunicativo strumentale, si riesca ad influenzare l'andamento delle indagini. È, infatti, possibile che il rilascio di reiterate dichiarazioni indicanti responsabilità di terzi o la presenza di ulteriori elementi riservati non ancora svelati, con susseguenti parziali smentite o rettifiche, produca forme di condizionamento a carico dei soggetti informati sui fatti, in vista della loro testimonianza in dibattimento, o su terzi coinvolti nella vicenda.

Rispetto al pericolo di fuga, a prescindere da ogni apprezzamento sulla effettiva volontà del senatore Lusi di collaborare al progresso delle indagini sul caso che lo coinvolge, non può non osservarsi come una parte rilevante del sistema di gestione dei fondi sottratti al partito fosse basato sul ruolo di una società estera, la Luigia Ltd. di diritto canadese, che controlla l'italiana TTT S.r.l. e che è risultata riconducibile al senatore Lusi. Tale elemento, in aggiunta ai consistenti legami personali del senatore con il Canada, Paese del quale la moglie è originaria ed in cui risultano recarsi spesso entrambi, indica che l'ipotesi dei magistrati di una possibilità di fuga «agevole e allettante», rafforzata dalla disponibilità di capitali *in loco*, non può essere ritenuta inverosimile.

Da ultimo, in ordine alla reiterazione dei reati, la Giunta ha convenuto con la difesa del senatore Lusi circa la materiale impossi-

bilità di una ripetizione in forma identica del reato finora contestato, ma tuttavia non può non considerare quanto rilevato dal decreto del giudice delle indagini preliminari, che fa stato delle perduranti ingenti disponibilità patrimoniali del senatore Lusi, cui si aggiunge un cospicuo ammontare di fondi del partito che, ad avviso dei magistrati, potrebbero essere ulteriormente rinvenuti a mezzo del prosieguo dell'indagine. Tali disponibilità potrebbero dunque ragionevolmente indurre ad azioni di dissimulazione o reinvestimento delle disponibilità finanziarie, gioco-forza collegate con il reato principale.

La Giunta ha quindi concluso affermando che nel bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti non si ravvisano elementi sufficienti a far prevalere la tutela dell'integrità del Senato rispetto alle esigenze di giustizia e, in definitiva, ad impedire la piena valorizzazione del principio di uguaglianza.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha pertanto deliberato di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Luigi Lusi ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

FOLLINI, *relatore*